



*Al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali*

*di concerto con*

*il Ministro dell'Economia e delle Finanze*

VISTO l'articolo 2, commi 64, 65 e 66 della legge 28 giugno 2012, n. 92;

VISTO l'articolo 1, comma 183 della legge 27 dicembre 2013, n. 147;

VISTO l'accordo intervenuto in sede governativa presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in data 02.07.2014, relativo alla società **LA CASCINA COOPERATIVA S.c.p.a.**, per la quale sussistono le condizioni previste dalla normativa sopra citata, ai fini della concessione e della proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa;

VISTA l'istanza di concessione e di proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa, presentata dall'azienda **LA CASCINA COOPERATIVA S.c.p.a.**;

RITENUTO, per quanto precede, di autorizzare la concessione e la proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati;

## **D E C R E T A**

### **ART.1**

Ai sensi dell'articolo 2, commi 64, 65 e 66 della legge 28 giugno 2012, n. 92, è autorizzata la concessione e la proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale, definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in data 02.07.2014 in favore di un numero massimo di 18 unità lavorative, della società **LA CASCINA COOPERATIVA S.c.p.a.**, secondo le seguenti modalità:



*Al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali*

*di concerto con*

*il Ministro dell'Economia e delle Finanze*

Periodo dal 01.07.2014 al 31.08.2014:

- **Regione Lombardia:** n. 3 lavoratori di cui n. 1 lavoratore con contratto *part time* del 75% sospesi a zero ore;

Periodo dal 01.06.2014 al 30.06.2014:

- **Regione Lazio:** n. 15 lavoratori di cui n. 8 con contratto *part time* medio del 68,75% sospesi a rotazione con riduzione media del 50% dell'orario di lavoro;

Periodo dal 01.07.2014 al 31.08.2014:

- **Regione Lazio:** n. 15 lavoratori di cui n. 8 con contratto *part time* medio del 68,75% sospesi a rotazione con riduzione media del 30% dell'orario di lavoro. Nel rispetto della media indicata la sospensione potrà prevedere punte massime di utilizzo del 100% dell'orario di lavoro.

La misura del predetto trattamento è ridotta del 10% per il periodo dal 01.06.2014 al 31.08.2014 per n. 1 lavoratore della Regione Lazio.

In applicazione di quanto sopra, gli interventi a carico del Fondo Sociale per l'Occupazione e Formazione sono disposti nel limite massimo complessivo di euro 36.803,63 (trentaseimilaottocentotre/63).



*Al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali*

*di concerto con*

*il Ministro dell'Economia e delle Finanze*

Codice Fiscale: 03320580586

Matricola INPS: 7022334863

Pagamento diretto: NO

## **ART. 2**

L'onere complessivo, pari ad euro 36.803,63 (trentaseimilaottocentotre/63) è posto a carico del Fondo sociale per l'Occupazione e Formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, nella legge 28 gennaio 2009, n. 2.

## **ART. 3**

Ai fini del rispetto del limite delle disponibilità finanziarie, individuato dal precedente articolo 2, l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale è tenuto a controllare i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali e al Ministro dell'Economia e delle Finanze.



*Al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali*

*di concerto con*

*il Ministro dell'Economia e delle Finanze*

Il presente decreto sarà pubblicato sul sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

[www.lavoro.gov.it](http://www.lavoro.gov.it)

Roma, 03/03/2016

F.to Il Ministro del Lavoro  
e delle Politiche Sociali  
Giuliano Poletti

F.to Ministro dell'Economia  
e delle Finanze  
Pier Carlo Padoan